



Ai gentili clienti e Loro Sedi

DL n. 34/2020: le novità in materia lavoro e sostegno dell'occupazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il **DL n. 34 del 19.05.2020**, così detto DL Rilancio (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 18.05.2020), il legislatore ha introdotto (tra le altre cose) **numerose disposizioni in materia lavoro e sostegno dell'occupazione al fine di far fronte alle conseguenze della nota emergenza sanitaria.**

Segnaliamo, in particolare, le seguenti novità:

- 1) le **disposizioni in materia di DPI** vengono estese ai volontari ed agli assistenti famigliari;
- 2) viene **incrementato il periodo massimo di concessione della CIG di 5 settimane**;
- 3) viene fissato un termine per la presentazione della domanda CIG (31.05.2020) con riferimento ai periodi di sospensione che intercorrono tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 allo scadere del quale viene limitata l'efficacia retroattiva dell'intervento;
- 4) **vengono prolungati i termini di fruizione massima di 5 settimane nelle ipotesi di richiesta di trattamento ordinario per aziende che si trovano in CIGS e per le richieste di cassa in deroga**;
- 5) vengono **potenziati i congedi a favore dei genitori lavoratori** (indennità pari al 50% per un periodo massimo di 30 giorni da fruire entro il 31.07.2020) prevedendo inoltre la **possibilità di congedo** (tutelato ma non indennizzato) **fino alla riapertura dei servizi scolastici** (qualora non vi sia altro genitore fruitore di prestazioni di sostegno);
- 6) vengono **raddoppiati i benefici concessi ai lavoratori alternativi al congedo per la fruizione di servizi di baby sitting**;
- 7) con riferimento ai **permessi di cui alla legge 104**, vengono concesse **ulteriori 12 giornate da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020**;
- 8) viene prevista la **corresponsione del reddito di ultima istanza anche per i mesi di aprile e maggio**;
- 9) viene **istituito il reddito di emergenza per il mesi di maggio e giugno**, di importo pari a 400 euro multiplincati per il parametro della scala di equivalenza ISEE fino ad un massimo di 800 euro (salvo eccezioni);
- 10) viene **esteso il beneficio a favore dei lavoratori autonomi ed ai colalboratori ai mesi di aprile e maggio 2020**;
- 11) viene introdotta una **procedura di regolarizzazione dei rapporti di lavoro**;
- 12) **viene introdotta una nuova indennità a favore dei lavoratori domestici**;
- 13) le **prestazioni NASPI e DIS-COLL** vengono **prorogate di ulteriori due mesi** se il periodo di fruizione termina nel periodo tra il 01.03.2020 ed il 30.04.2020;
- 14) viene prevista una **deroga ai requisiti per la proroga ed il rinnovo di contratti a termine fino al 30.08.2020 al fine di favorire la ripresa**;
- 15) viene **introdotta un'indennità a favore dei lavoratori del settore sportivo.**



Premessa

Con il DL n. 34 del 19.05.2020 il legislatore ha introdotto **numerose disposizioni in materia di lavoro e sostegno al reddito, da una parte estendendo i benefici precedentemente previsti dal DL n. 18/2020** (indennità, congedi, permessi, ecc), dall'altra introducendo nuove disposizioni. Con riferimento agli istituti già introdotto in occasione del DL n. 18/2020, segnaliamo, in particolare, **l'estensione delle indennità previste per il mese di marzo ad aprile e maggio, nonché l'estensione degli istituti dalla casa ordinaria ed in deroga ad ulteriori 5 settimane aggiuntive alle 9 previste nei precedenti interventi.**

2

Tra le novità del DL 34, segnaliamo, l'introduzione del c.d. **"reddito d'emergenza"** destinato ai **soggetti in condizioni di fragilità economica: coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 82** (vincolati principalmente all'ISEE), possono beneficiare di un **emolumento da 400 a 800 euro** (salvo deroghe) per due mensilità, quantificato a seconda del parametro della scala di equivalente.

Viene introdotta, inoltre, una **procedura di emersione dei lavoratori irregolari** (anche stranieri) e **un'indennità a favore dei lavoratori domestici.**

Di seguito illustriamo le **principali novità** introdotte con il DL n. 34/2020 in materia lavoro.

Le novità in materia lavoro previste dal DL n. 34/2020

Di seguito illustriamo le principali novità in materia lavoro introdotte dal DL n. 34/2020:

Utilizzo dei DPI

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori e per i volontari (sanitari e non) che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Tali disposizioni si applicano anche con riferimento ai lavoratori domestici e familiari.

CIG e assegno ordinario

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale** o di **accesso all'assegno ordinario** con causale **"emergenza COVID-19"**, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il



mezzo di agosto 2020, **incrementate di ulteriori 5 settimane** per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.

E' altresì riconosciuto un eventuale **ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane** di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

La domanda **deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività** lavorativa e non è soggetta alla verifica della causale di richiesta dell'intervento. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto in caso di presentazione tardiva della domanda.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti massimi di richiesta dell'intervento.

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (**CISOA**), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' **concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457.**



I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Aziende che si trovano già in CIGS

Le aziende che, alla data di entrata in vigore del DL n. 6/2020 (23.02.2020), **hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario**, possono **presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione** per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. Il periodo di fruizione viene incrementato di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti massimi di richiesta dell'intervento.



**Aziende che
fruiscono
dell'assegno di
solidarietà**

Sulla falsariga di quanto previsto in materia di CIGS, i datori di lavoro iscritti al **Fondo di integrazione salariale** che, alla data del 23.02.2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

5

Cassa in deroga

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai **datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, per i quali **non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario**, in costanza di rapporto di lavoro, **possono riconoscere**, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (previo accordo sindacale), **trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, **incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.**

Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresì riconosciuto un eventuale **ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.**

Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del **settore agricolo**, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è **equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.**

**Congedi
indennizzati per
dipendenti**

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un **periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i **figli di età non superiore ai 12 anni**, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50 per cento della**



retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

I periodi di congedo e di proroga del congedo parentale eventualmente fruiti dal 05.03.2020 devono considerarsi non fruiti e convertiti nel congedo previsto dall'articolo 23 del DL 18/2020 in commento.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per il medesimo periodo e con riferimento a figli di età non superiore ai 12 anni, di uno **specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.** La medesima indennità è estesa ai **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, **al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge**, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che **nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.** In aggiunta a quanto previsto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, **a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa** o che non vi sia altro genitore non lavoratore, **hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.**

Il limite di età previsto per l'assistenza dei figli non si applica con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori **lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto di astenersi dal lavoro per il**



periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa alla prestazione sopra illustrata, i medesimi lavoratori beneficiari possono optare per la **corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro (2.000 per il personale sanitario pubblico e privato accreditato e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico)**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 05.03.2020. Il bonus viene erogato **mediante il libretto famiglia.** Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il bonus è **riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS,** subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

**Permessi legge
104/92**

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa previsti per l'assistenza a portatori di handicap, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di altre 12 giornate per i mesi di maggio e giugno.

**Tutela del periodo
di quarantena e dei
soggetti
immunodepressi**

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.



Fino al 31.07.2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, **il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.**

Obblighi derivanti dalla percezione di benefici di sostegno al reddito

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, **al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto gli obblighi** connessi alla fruizione del **reddito di cittadinanza**, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i **percettori di NASPI e di DISCOLL**, e per i **beneficiari di integrazioni salariali**, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, **le procedure di avviamento a selezione** di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i **termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.**

Istituzione del fondo a favore dei danneggiati da COVID

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività** o il loro **rapporto di lavoro** è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un **Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza"** volto a garantire il riconoscimento, di una indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio, 2020.

Sospensione procedure di licenziamento

A decorrere dal 17.03.2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo previste agli articoli 4, 5 e 24, della legge n. 223/91 è **precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.** Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere dal contratto per giustificato**



motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Sono precluse, inoltre, le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Qualora il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti abbia proceduto nel periodo dal 23.02 al 17.03 al recesso dal contratto di lavoro può revocare in ogni tempo il recesso senza oneri e sanzioni purché contestualmente faccia richiesta del trattamento CIG a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

**Reddito
d'emergenza**

Ai **nuclei familiari in condizioni di necessità economica** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' **riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem")**. Le **domande** per il Rem sono **presentate entro il termine del mese di giugno 2020** e il beneficio è **erogato in due quote**.

Il Rem e' riconosciuto ai **nuclei familiari in possesso cumulativamente**, al momento della domanda, dei seguenti **requisiti**:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una specifica soglia;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.



Il Rem **non e' compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennita' disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non e' altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
- b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
- c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita' grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, **nonche' coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato** o di altra **amministrazione pubblica**. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa **richiesta tramite modello di domanda** predisposto



dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

11

Sorveglianza sanitaria

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, **i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che **non sono tenuti alla nomina del medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere **richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.**

L'inidoneità alla mansione accertata, ai sensi del presente articolo, non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Nuove indennità

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 (a favore di **autonomi e collaboratori** iscritti alla **Gestione Separata**), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in



vigore del decreto, **iscritti alla Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il **principio di cassa** come **differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato** e nell'esercizio dell'attività, **comprese le eventuali quote di ammortamento**. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma.

Ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 (**iscritti alle gestioni speciali**), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 (**lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali**), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La



medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 (**settore agricolo**), la medesima indennita' e' erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

E' riconosciuta un'indennita' per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori **dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori **intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c) lavoratori **autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle



medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti sopra indicati, alla data di presentazione della domanda, **non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:**

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

b) titolari di pensione.

Ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020. La medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai lavoratori sopra indicati appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **relativa al mese di marzo 2020.**

Indennità

Ai **lavoratori domestici** che abbiano in essere alla data del 23.02.2020 uno



**lavoratori
domestici**

o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, un'indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese.

**Fondo nuove
competenze**

Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza, per l'anno 2020 **i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze dell'impresa con le quali parti dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.** Gli oneri relativi alle ore di formazione sono a carico di apposito fondo denominato "Fondo Nuove Competenze".

Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. La prestazione di lavoro può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.**

NASPI e DIS-COLL

Le prestazioni il cui periodo di formazione termini nel periodo tra il 01.03.2020 ed il 30.04.2020 sono **prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario di altre indennità di sostegno al reddito.**

Contratti a termine

Per favorire la ripresa delle attività lavorative, è possibile **rinnovare o prorogare fino al 30.08.2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23.02.2020 anche in assenza delle condizioni previste dalla relativa disciplina.**

**Promozione del
lavoro agricolo**

I **percettori di ammortizzatori sociali**, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di naspi, dis-coll nonché di reddito di cittadinanza **possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni,**



rinnovabili per ulteriori 30 giorni senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020.

Lavoratori sportivi

Per i mesi di aprile e maggio 2020 viene riconosciuta un'indennità di 600 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, gli enti di promozione sportiva riconosciuti, le società e le associazioni sportive dilettantistiche già attivi al 23.02.2020.

16

Emersione rapporti di lavoro

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza.



Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

L'istanza è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

- a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) lo sportello unico per l'immigrazione;
- c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Thiene (VI), 22 Maggio 2020.

StudiPaghe Srl